

La polizza di libero passaggio della Baloise

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione Gennaio 2024

La polizza di libero passaggio della Baloise

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con gli aspetti principali della documentazione contrattuale. I reciproci diritti e doveri sono regolati esclusivamente dal contratto di assicurazione (polizza di libero passaggio) e dalle condizioni contrattuali "La polizza di libero passaggio della Baloise".

La polizza di libero passaggio è soggetta al diritto svizzero. Se il contratto non contiene alcun regolamento, trovano subsidiariamente applicazione le disposizioni della Legge federale sul libero passaggio (LFLP), dell'Ordinanza sul libero passaggio (OLP) e quelle della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

La polizza di libero passaggio della Baloise

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 8

1. Partner contrattuale

Partner contrattuale è Baloise Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, 4002 Basel (in seguito denominata Baloise).

Per informazioni sulla Baloise consultare la pagina internet www.baloise.ch

2. Contraente, persona assicurata e beneficiario

La persona assicurata è quella persona fisica la cui vita viene assicurata.

Dei beneficiari aventi diritto al capitale di decesso fanno parte nel seguente ordine il coniuge, gli orfani aventi diritto a una rendita ai sensi della LPP, altre persone fisiche al mantenimento delle quali la persona assicurata provvedeva in maniera preponderante oppure che avevano ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi 5 anni prima del decesso; in loro mancanza gli altri eredi legali. Nell'ambito delle disposizioni di legge fissate nelle condizioni contrattuali della polizza di libero passaggio, la persona assicurata può definire per iscritto i beneficiari e l'entità del loro diritto.

Al verificarsi del caso assicurativo il beneficiario acquisisce di regola un proprio diritto alla polizza di assicurazione a lui parzialmente o completamente assegnata.

3. La soluzione previdenziale "Polizza di libero passaggio" della Baloise

Sono assicurate prestazioni in capitale in caso di vita e di decesso. In quanto soluzione previdenziale con formazione del capitale, la polizza di libero passaggio funge da previdenza per la vecchiaia e allo stesso tempo come garanzia finanziaria per i superstiti in caso di decesso della persona assicurata.

In questa assicurazione cosiddetta mista, la prestazione viene di solito versata una sola volta in caso di vita o di decesso

Domande	Previdenza vincolata (secondo pilastro)
Chi si può assicurare?	Le persone assicurate nel secondo pilastro che hanno lasciato un istituto di previdenza prima del verificarsi di un caso di previdenza e che non sono entrate a far parte di un nuovo istituto di previdenza.
Quali sono le imposte che si applicano sull'assicurazione per la durata assicurativa?	Non si applica nessuna imposta.
Sono previste imposte al momento del pagamento in caso di vita o del riscatto?	Sì, al momento della scadenza la prestazione assicurativa viene tassata separatamente dal reddito restante. Non sono previste invece imposte in caso di trasferimento dell'aveve a un istituto di previdenza o di libero passaggio.
Sono previste imposte al momento del pagamento in caso di decesso?	Sì, al momento della scadenza la prestazione assicurativa viene tassata separatamente dal reddito restante.
Ci sono limitazioni ben precise per il riscatto?	Sì, il riscatto è possibile esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
È possibile stabilire liberamente la scadenza del contratto?	No, poiché in caso di vita la scadenza del contratto corrisponde all'età di pensionamento LPP (ordinaria) valida all'inizio dell'assicurazione.
L'aveve di vecchiaia può essere prelevato prima della scadenza del contratto?	Il pagamento dell'aveve di vecchiaia è possibile soltanto nei casi particolari previsti dalla legge o, al massimo, 5 anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento LPP (ordinaria).

Questa soluzione assicurativa appartiene alla cosiddetta previdenza vincolata (secondo pilastro).

4. Tasso di interesse tecnico e riserva matematica d'inventario

Il tasso di interesse tecnico è garantito per tutta la durata contrattuale ed è il tasso esclusivamente determinante per il calcolo del capitale assicurato in caso di vita e di decesso.

La riserva matematica d'inventario corrisponde a quell'importo che la Baloise deve aver accantonato per adempiere agli obblighi futuri derivanti dalle prestazioni assicurate.

5. Partecipazione alle eccedenze

Nei limiti della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, la Baloise determina l'entità della quota di partecipazione alle eccedenze annuali spettante ai contraenti.

L'entità della partecipazione alle eccedenze dipende da diversi fattori che, anche a causa della lunga durata

La polizza di libero passaggio della Baloise

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

contrattuale, sono poco prevedibili e possono essere controllati solo limitatamente dalla Baloise. Il più importante fattore di influenza è lo sviluppo dei tassi sul mercato dei capitali. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita.

La base per il calcolo della partecipazione alle eccedenze è costituita dal conto d'esercizio della Baloise per i contratti determinanti. Un saldo complessivo positivo utilizzato nell'ambito delle disposizioni di legge in modo particolare per la costituzione di accantonamenti e per l'alimentazione di un fondo delle eccedenze.

Le eventuali quote derivanti dal fondo delle eccedenze vengono stabilite annualmente.

Per ripartire le eccedenze vengono raggruppati i contratti con caratteristiche uguali o simili e si tiene conto del loro contributo alle eccedenze annuali del passato e di quanto potrebbero contribuire in futuro.

La prima assegnazione di un'eventuale partecipazione alle eccedenze avviene all'inizio del contratto. Le eccedenze vengono assegnate annualmente, in anticipo, all'inizio dell'anno civile; pertanto, in caso di scioglimento del contratto in seguito a riscatto o scadenza delle prestazioni assicurative, il contraente ha diritto alle eccedenze solo proporzionalmente alla durata effettiva del contratto nell'anno civile in questione.

Ulteriori dettagli sono contenuti nelle condizioni contrattuali.

6. Inizio e scadenza della polizza di libero passaggio

L'offerta della Baloise costituisce sempre una proposta o un invito al cliente a presentare una richiesta di assicurazione. Essa non è espressione di volontà da parte della Baloise alla conclusione di un contratto, bensì fornisce al cliente un quadro generale della soluzione previdenziale desiderata.

Se il cliente è soddisfatto della soluzione previdenziale suggerita, può presentare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione desiderato. La proposta costituisce quindi espressione di volontà vincolante che mira a indurre la conclusione di un contratto di assicurazione concreto. Il contraente è vincolato alla proposta per la durata di 14 giorni.

La proposta viene accettata solitamente dalla Baloise. Una volta accettata la proposta, il contratto di assicurazione si considera stipulato.

L'assicurazione e la copertura assicurativa hanno inizio alla data indicata nella proposta, al massimo con il ricevimento della stessa da parte della Baloise o con un versamento unico, in ogni caso con la consegna della polizza.

In caso di vita, la fine ordinaria dell'assicurazione è il raggiungimento dell'età di pensionamento LPP (ordinaria) valida all'inizio del contratto (indicata nella polizza di libero passaggio), mentre in caso di decesso è il decesso stesso della persona assicurata. Inoltre, la polizza di libero passaggio può essere sciolta anticipatamente nei casi previsti dalla legge (riscatto).

7. Diritto di revoca

La proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate dal contraente per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene alla Baloise entro 14 giorni dalla consegna della polizza di libero passaggio. La data di ricevimento della polizza di libero passaggio è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il versamento unico già effettuato viene rimborsato.

8. Campo d'applicazione temporale, territoriale e materiale

Nel corso di tutta la durata contrattuale, la persona assicurata gode della copertura assicurativa in ogni attività e località di soggiorno. Le esclusioni della copertura sono indicate nelle condizioni contrattuali.

9. Finanziamento

L'assicurazione viene finanziata con un versamento unico alla Baloise (prestazione di libero passaggio parziale o totale, prestazione di uscita da parte di un istituto di previdenza).

La polizza di libero passaggio della Baloise

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Con questo versamento, all'inizio del contratto e con validità per tutta la durata contrattuale, viene pagato il premio unico necessario per il finanziamento dell'assicurazione.

10. Riscatto

Nei casi previsti dalla legge, il contraente può riscattare anticipatamente dalla Baloise la polizza di libero passaggio. Il riscatto può essere parziale o totale. Ulteriori informazioni sono contenute nelle condizioni contrattuali.

Nelle polizze di libero passaggio si procede a una deduzione sulla riserva matematica pari a CHF 150 (costi di scioglimento).

11. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Baloise deve ricorrere al trattamento dei dati. Vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati, incluse le disposizioni di legge specifiche prioritarie della LFLP e della LPP.

Informazioni generali sul trattamento dei dati: La Baloise elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Baloise riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad esempio uffici, assicuratori precedenti).

Scopi del trattamento dei dati: I dati del contraente vengono trattati dalla Baloise solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Baloise per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Baloise tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Baloise stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Baloise per adempiere agli obblighi di legge (ad esempio, prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Baloise tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad esempio pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Baloise di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Baloise avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

Consenso: Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Baloise abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Baloise al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

Clausola di esonero dall'obbligo di mantenere il segreto:

Il trattamento dei dati, ad esempio da parte di un medico soggetto all'obbligo professionale di mantenere il segreto, necessita di una speciale autorizzazione. La dichiarazione di consenso contiene quindi anche l'esonero dall'obbligo di mantenere il segreto rilasciato dal contraente.

Scambio dei dati: Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Baloise si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nel relativo avvio e nella liquidazione del sinistro (ad esempio, assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad esempio, uffici o liquidatori di sinistri).

La Baloise può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità, al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti per legge (ad esempio autorità fiscali o di perseguimento penale). Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Baloise. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

La polizza di libero passaggio della Baloise

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Baloise e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Diritti in merito ai dati: A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Baloise per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Baloise.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

Durata della conservazione: In sintonia con i concetti di cancellazione della Baloise, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Baloise è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

Ulteriori informazioni: Informazioni dettagliate sulla protezione dei dati sono consultabili sul sito Internet:
www.baloise.ch/protezione-dati

Per eventuali domande, rivolgersi all'incaricato della protezione dei dati presso:

Baloise Assicurazione SA
Incaricato della protezione dei dati
Aeschengraben 21, casella postale,
4002 Basel
protezionedeidati@baloise.ch

12. Reclami

I reclami devono essere inviati al seguente indirizzo:

Baloise Vita SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
E-mail: reclami@baloise.ch

La polizza di libero passaggio della Baloise

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Condizioni contrattuali

Estensione delle prestazioni

L1

Prestazioni assicurate

Sono assicurati:

- un capitale in caso di vita, esigibile all'età termine;
- un capitale di decesso dello stesso ammontare, corrisposto in caso di morte prima dell'età termine.
- L'età termine corrisponde all'età di pensionamento prevista dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) all'inizio dell'assicurazione.

L'assicurazione si fonda sulle basi tecniche (tavola di mortalità secondo la tariffa 2024, sulla base delle statistiche comuni 2016-2020 dell'ASA, tasso d'interesse tecnico = 0,5%) approvate dall'autorità di vigilanza competente.

I partner registrati secondo la Legge sull'unione domestica registrata sono equiparati ai coniugi.

Disposizioni generali

A1

Inizio dell'assicurazione e della copertura assicurativa

L'assicurazione e la copertura assicurativa iniziano alla data indicata nella proposta, tuttavia non prima che la Baloise abbia ricevuto la proposta, oppure il versamento unico e, in ogni caso, con la consegna della polizza.

A2

Finanziamento

L'assicurazione viene finanziata con un versamento unico. Questo corrisponde alla prestazione di uscita intera o parziale a cui ha diritto il contraente all'uscita da un istituto di previdenza.

A3

Riscatto

Il valore di riscatto corrisponde alla riserva matematica d'inventario, previa eventuale deduzione in virtù delle disposizioni seguenti. Per riserva matematica d'inventario s'intende l'importo che la Baloise deve aver accantonato, sulla base delle prestazioni assicurate, per adempiere ai suoi obblighi futuri.

La riserva matematica d'inventario viene calcolata secondo le basi tecniche utilizzate per il calcolo del versamento unico.

È consentito il riscatto se il contraente utilizza il valore di riscatto per un bonifico a un istituto di previdenza o di libero passaggio.

È consentito il riscatto con consenso scritto del coniuge se il contraente

- raggiunge l'età di pensionamento secondo la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) entro 5 anni,
- percepisce una rendita intera d'invalidità da parte dell'AI e il rischio d'invalidità non è assicurato a titolo complementare secondo l'art. 10 dell'Ordinanza sul libero passaggio (OLP),
- lascia definitivamente la Svizzera e sono soddisfatti requisiti di cui all'art. 25f LFLP,
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria,
- ha diritto a un valore di riscatto inferiore al suo contributo annuo presso l'ultimo istituto di previdenza,
- utilizza la prestazione nell'ambito delle disposizioni legali sulla promozione della proprietà di abitazione. Se il contraente costituisce in pegno le prestazioni assicurate, per il riscatto deve presentare il consenso scritto del creditore pignoratorio, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno.

In caso di riscatto, vengono detratti CHF 150 per i costi di scioglimento.

Non avviene alcuna deduzione per i riscatti:

- entro 5 anni prima del raggiungimento dell'età termine;
- da parte di beneficiari di una rendita intera di invalidità;
- nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni. Per le domande di prelievo anticipato o di costituzione in pegno la Baloise richiede un'indennità spese di CHF 400.

A4

Partecipazione alle eccedenze

La base per il calcolo delle eccedenze è costituita dal conto d'esercizio annuo della Baloise per i contratti determinanti. Nel rispetto delle disposizioni di legge, il saldo complessivo positivo viene impiegato in particolare per la costituzione di accantonamenti e per l'alimentazione di un fondo delle eccedenze.

Le eventuali quote derivanti dal fondo delle eccedenze vengono stabilite annualmente.

La polizza di libero passaggio della Baloise

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Per ripartire le eccedenze vengono raggruppati i contratti con caratteristiche uguali o simili e si tiene conto del loro contributo alle eccedenze annuali del passato e a quanto potrebbero contribuire in futuro.

Le eccedenze vengono assegnate annualmente, in anticipo, all'inizio dell'anno civile; pertanto, in caso di scioglimento del contratto in seguito a riscatto o scadenza delle prestazioni assicurative, il contraente ha diritto alle eccedenze solo proporzionalmente alla durata effettiva del contratto nell'anno civile in questione.

La prima assegnazione delle eccedenze avviene, in anticipo, all'inizio del contratto.

Le eventuali eccedenze vengono accumulate con i relativi interessi e sono poi corrisposte al pagamento del valore di riscatto o della prestazione assicurativa in caso di vita o di decesso.

Una modifica del sistema delle eccedenze esistente nel corso della durata contrattuale deve essere previamente presentata all'autorità di vigilanza. Il contraente deve essere informato al più tardi con la comunicazione successiva alla modifica.

La Baloise informa in modo adeguato in merito all'assegnazione delle eccedenze.

A5

Pagamento delle prestazioni assicurate

Le prestazioni assicurate vengono versate appena il contraente o l'avente diritto ha presentato la documentazione completa necessaria per giustificare il proprio diritto. Chi richiede una prestazione da questa assicurazione deve presentare la polizza.

Il pagamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è consentito soltanto previo consenso scritto del coniuge.

A6

Luogo d'esecuzione delle prestazioni assicurate

Il luogo d'esecuzione è il domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto. In caso di domicilio all'estero, il luogo d'esecuzione è Basilea.

A7

Rinuncia alle riduzioni di prestazioni

Le prestazioni assicurate sono ugualmente concesse anche quando l'evento assicurato è stato provocato per colpa grave del contraente o in caso di suicidio.

A8

Cessione e costituzione in pegno delle prestazioni assicurate

Le prestazioni assicurate non possono essere né cedute né costituite in pegno prima della loro scadenza. Sono riservate le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni come pure una decisione giudiziaria in caso di divorzio.

A9

Beneficiari

Sono beneficiarie le seguenti persone:

- in caso di vita, il contraente,
- in caso di decesso, nel seguente ordine:
 1. il coniuge superstite ed i figli minorenni, quelli invalidi almeno al 70% e quelli in periodo di formazione professionale che non hanno ancora compiuto i 25 anni,
 2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni,
 3. nel seguente ordine:
 - i figli della persona deceduta che non adempiono ai presupposti secondo la cifra 1,
 - i genitori,
 - i fratelli e le sorelle,
 - gli ulteriori eredi legali con esclusione dell'ente pubblico.

Tramite comunicazione scritta alla Baloise il contraente può:

- stabilire le quote dei beneficiari all'interno delle singole cerchie di persone
- ampliare la cerchia di persone della cifra 1 con persone della cifra 2.

Se non è stato stabilito altrimenti, ha validità la suddivisione pro capite. Il cambiamento dell'ordine beneficiario delle singole cerchie è ammesso se si tiene meglio conto dello scopo previdenziale al momento del decesso della persona assicurata.

A10

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni alla Baloise devono essere presentate per iscritto oppure tramite prova per testo (forma testuale) presso la sede centrale di Basilea. Sono fatte salve le disposizioni di legge e contrattuali che esigono esplicitamente la forma scritta.

La polizza di libero passaggio della Baloise

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

A11

Basi contrattuali

Se il contratto non contiene alcuna regolamentazione, si applicano sussidiariamente le disposizioni inerenti alla Legge federale sul libero passaggio (LFLP), all'Ordinanza sul libero passaggio (OLP) ed alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

A12

Foro competente

Il foro competente è Basilea, oppure quello del luogo di domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto.

A13

Copertura assicurativa in caso di servizio militare e guerra

Le disposizioni seguenti, emanate dall'autorità svizzera di vigilanza, sono applicabili a tutte le compagnie d'assicurazioni sulla vita attive in Svizzera:

Il servizio attivo per difendere la neutralità svizzera come pure per mantenere la tranquillità e l'ordine all'interno del Paese – senza operazioni belliche nell'uno e nell'altro caso – è considerato come servizio militare in tempo di pace e come tale è coperto senza altre formalità, nel quadro delle condizioni contrattuali. Se la Svizzera entra in guerra o se si trova coinvolta in operazioni di carattere bellico è dovuta, a partire dall'inizio della guerra, una contribuzione unica di guerra esigibile un anno dopo il termine della guerra in questione. È irrilevante che l'assicurato prenda parte o no alla guerra e che soggiorni in Svizzera o all'estero.

La contribuzione unica di guerra serve a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto concerne le assicurazioni alle quali sono applicabili le presenti condizioni. L'accertamento delle perdite di guerra e dei fondi disponibili così come la determinazione della quota per la contribuzione unica di guerra e per la possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate, sono fatti dalla Baloise di comune accordo con l'autorità svizzera di vigilanza.

Se alcune prestazioni assicurate scadono prima che sia stata fissata la contribuzione unica di guerra, la Baloise ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dopo la fine della guerra. L'ammontare della prestazione differita e il tasso d'interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Baloise in accordo con l'autorità svizzera di vigilanza. Le date che valgono come inizio e fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissate dall'autorità svizzera di vigilanza.

Se il contraente partecipa ad una guerra o ad operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico, e muore durante una tale guerra o entro sei mesi a datare dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Baloise è debitrice della riserva matematica d'inventario calcolata al giorno del decesso; l'importo dovuto non potrà tuttavia superare la prestazione assicurata in caso di morte.

La Baloise si riserva il diritto di modificare, in accordo con l'autorità svizzera di vigilanza, le disposizioni del presente articolo e di applicare queste modifiche alla presente assicurazione. Inoltre, sono espressamente riservate le disposizioni legali ed amministrative in relazione a una guerra, in particolare quelle concernenti il riscatto dell'assicurazione.

Baloise Vita SA

Aeschengraben 21, casella postale
4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch
www.baloise.ch